

**ACCORDO ANNUALE
PER LA FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI
CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA SANITARIA – ANNO 2021**

L'amministrazione di ARPAT e le Organizzazioni sindacali del personale della Dirigenza Sanitaria

Verificato che:

- l'ipotesi di accordo è stata siglata dalle parti in data 8.7.2022;
- in data 19.7.2022 è stata resa dal Collegio dei Revisori, a seguito della ricezione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all'ipotesi di accordo in questione, la certificazione di cui all'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001;

CONCORDANO

sull'allegata ipotesi di accordo dell'accordo annuale per la finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali della Dirigenza Sanitaria – anno 2021.

Delegazione di parte pubblica

Direttore Generale Pietro Rubellini*	firmato
--------------------------------------	---------

Delegazione di parte sindacale

CGIL	Riccardo Bartolini	
	Marco Longo	firmato
CISL	Nicola Burzio	
	Stefano Calistri	firmato
UIL	Fabrizio Grassi	firmato
ANAAO		
ASSOMED	Carlo Cini	
	Andrea Cappelli *	firmato

20.7.2022

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



IPOTESI ACCORDO ANNUALE PER LA FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA SANITARIA - ANNO 2021

In data 8/7/2022, presso la sede di ARPAT via Ponte alle Mosse, 211 e in modalità videoconferenza, ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale, al termine del quale le parti hanno sottoscritto la seguente Ipotesi di Accordo annuale per l'anno 2021 per il personale della Dirigenza Sanitaria di ARPAT.

RICHIAMATI:

- i vigenti CCCCNLL dell'Area della Sanità;
- il CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19.12.2019;
- l'art. 8, comma 1, del sopracitato CCNL, che prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), sono negoziati con cadenza annuale;
- l'art. 94 del CCNL del 19.12.2019: Fondo per la retribuzione degli incarichi;
- l'art. 95 del CCNL del 19.12.2019: Fondo per la retribuzione di risultato;
- l'art. 96 del CCNL del 19.12.2019: Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;
- l'art. 23 del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 che prevede che, a decorrere dall'1.1.2017, il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio è costituito dall'importo dei fondi contrattuali per l'anno 2016 e non è più prevista alcuna decurtazione proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la Legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e in particolare l'art. 1, che prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e s.m.i.;
- la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 25.1.2013 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- il decreto del DG n. 69 del 27.4.2022 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2023-2024;

PRESO ATTO:

- che, con decreto del Direttore generale n. 38 del 26.3.2020 è stato adottato il Piano triennale delle attività 2021/2023 di ARPAT, approvato con la Delibera di Giunta regionale toscana n. 15 del 10.1.2022;
- che, con delibera del Consiglio federale n. 100 del 08.04.2021 è stato approvato il Piano

triennale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente 2021- 2023;

- degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla valorizzazione del merito e all'incentivazione della performance e del decreto del Direttore generale n. 30 del 18.2.2016 di approvazione del "Sistema di valutazione del personale dirigente di ARPAT";
- degli artt. 9 e 19 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificati con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74;
- che, nel rispetto di quanto previsto rispettivamente dall'art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006 e dall'art. 10, comma 5, del D.lgs. 150/2009:
 - con decreto del Direttore generale nr. 9 del 25/01/2021 è stato approvato il Piano Triennale Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022;
 - con deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 381 del 12.4.2021 è stato approvato il Piano della Qualità della prestazione organizzativa 2021 di ARPAT;
 - con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 763 del 2.8.2021 è stato approvato il monitoraggio intermedio 2021 sul conseguimento degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della prestazione organizzativa di ARPAT;
- del decreto del Direttore generale n. 46 del 20.3.2017 di determinazione dell'importo dei fondi del personale della Dirigenza SPTA a consuntivo per l'anno 2016, la cui compatibilità è stata certificata dal Collegio dei revisori in data 2.5.2017;
- del decreto del Direttore generale nr. 172 del 19/10/2021 di determinazione provvisoria dei fondi contrattuali 2021 separati per la Dirigenza del ruolo Sanitario e per la dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo nonché del valore punto provvisorio per la quantificazione della retribuzione di posizione 2021, certificato in data 23.2.2022.

PRESO ATTO INOLTRE:

- che l'art. 7 del CCNQ del 13.7.2016 ha incluso la dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo nel comparto Funzioni Locali e che la Dirigenza Sanitaria risulta afferente all'Area della Sanità;
- che la suddetta suddivisione è stata confermata dall'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021, che è stata sottoscritta il 29 dicembre 2021;

Dato atto:

- di quanto previsto dall'art. 1, comma 870, della Legge 30.12.2020, n. 178 che prevedeva che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, "i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"
- che, pertanto, il risparmio realizzato nel corso del 2020 per effetto delle minori spese derivanti dai buoni pasto non erogati ai Dirigenti Sanitari è stato oggetto, unitamente a tutto il personale, di specifica certificazione da parte del Collegio dei revisori il 6.4.2022
- e che, conseguentemente nel fondo di risultato è stato inserito, altresì, l'importo di euro 11.042,77, corrispondente al risparmio buoni pasto anno 2020 per i Dirigenti Sanitari;

CONSIDERATO CHE:

- gli incarichi attualmente vacanti nell'Agenzia sono potenzialmente assegnabili a dirigenti inquadrati in ruoli diversi;
- il personale dirigente di ARPAT nell'ultimo decennio si è ridotto di oltre 50 unità con conseguenti ed evidenti difficoltà relativamente alla copertura degli incarichi – di natura tecnico-operativa, oltre che gestionale - previsti dall'organizzazione;
- stante la progressiva diminuzione dei dirigenti in servizio, le attività e le funzioni di competenza delle strutture rimaste vacanti sono state necessariamente redistribuite, tenuto conto dell'attinenza delle singole funzioni, tra i vari dirigenti in servizio al fine di garantire le attività proprie dell'Agenzia;
- fino ad oggi il personale dirigente rimasto in servizio ha garantito, con notevoli sforzi, anche con riferimento alle strutture vacanti e nonostante le difficoltà organizzative, il mantenimento di un ottimale livello qualitativo e/o quantitativo, anche grazie a una collaborazione trasversale reciproca;
- secondo quanto indicato nella delibera G.R.T. n. 763 del 2.8.2021 di "Approvazione monitoraggio intermedio e rimodulazione degli obiettivi strategici 2021 di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di ARPAT (ex delibera della G.R. 381/2021)", circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici nel primo semestre del 2021, con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di riferimento, l'attività di ARPAT è aderente ai contenuti programmatici del Piano suddetto e allineata rispetto alle aspettative di risultato ivi contenute;
- l'Agenzia ha ottenuto dall'OIV, anche per l'anno 2020, una positiva valutazione;
- con DDG 43/31.3.2020, il Direttore Generale ha avvocato a sé, stante la vacanza dei due incarichi, la responsabilità del Coordinamento dell'Area Vasta Centro e dell'Area Vasta Costa a far data dal 1.4.2020 e, rispettivamente, fino al 24/2/21 e fino al 31.5.2021, con successiva nuova avocazione dell'incarico di Coordinamento di Area Vasta Centro (rimasto vacante dal 1/6/2021) e dell'incarico di Coordinamento di Area Vasta Costa (rimasto vacante dal 01/12/2021);
- il Direttore Generale ha inoltre avvocato a sé l'incarico di responsabilità del Settore Comunicazione Informazione e Documentazione, rimasto vacante dal 1.4.2021, fino al 31.7.2021;
- le funzioni assegnate agli incarichi sopra indicati non vengono, pertanto, svolte da dirigenti dell'Agenzia per i periodi di avocazione;
- al fine di rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese", nonché quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 che stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla valutazione della performance individuale e della performance organizzativa che non può che riferirsi alle attività realmente svolte, nella costituzione a consuntivo dei fondi per l'anno 2021 gli importi relativi ai suddetti incarichi, (pari, limitatamente ai periodi sopra indicati, ad euro 50.643,45 relativi al Fondo retribuzione di posizione e ad euro 23.516,58 relativi al Fondo retribuzione di risultato), costituiranno risparmi di bilancio;

LE PARTI CONFERMANO

1. la modalità di attribuzione della **Retribuzione di posizione**, sulla base dei punteggi assegnati agli incarichi conferiti, ai sensi del documento sulla graduazione delle funzioni (decreto DG n. 6/2012), e del valore punto provvisorio calcolato per l'anno 2021, di cui al Decreto DG n. 172/19.10.21 e successiva rideterminazione a consuntivo;
2. la modalità di computo dei punteggi delle strutture vacanti nei Fondi "Fondo per la Retribuzione degli incarichi dei Dirigenti Sanitari" e "Fondo per la Retribuzione di posizione dei Dirigenti Professionali, Tecnici e Amministrativi", già concordata con l'Accordo annuale per l'anno 2020

ai fini del calcolo del valore punto della Retribuzione di posizione, proporzionalmente al numero dei dirigenti in servizio con riferimento a ciascuno dei suddetti Fondi;

3. la modalità di determinazione della **Retribuzione di risultato** dei dirigenti Sanitari, come di seguito indicato:

a) nella tabella riepilogativa dei fondi contrattuali a consuntivo, sotto le righe rispettivamente corrispondenti alla indennità di posizione dei dirigenti sanitari e a quella dei dirigenti PTA, sarà aggiunta una casella contenente l'importo relativo all'indennità di posizione degli incarichi vacanti (calcolato come sopra indicato), che riporterà la seguente descrizione:

"Quota del fondo di posizione che, a consuntivo, sarà sommata alle risorse del fondo di risultato e destinata, previa valutazione, alla remunerazione dell'indennità di risultato con particolare riferimento alla redistribuzione delle attività, comprese quelle di competenza delle strutture vacanti."

b) le suddette quote dei fondi saranno temporaneamente sommate ai rispettivi Fondi per la Retribuzione di risultato per l'anno 2021, parte collettiva, e rispettivamente riassegnate ai competenti Fondi per la Retribuzione degli incarichi dall'anno successivo, come previsto dall'art. 91 del CCNL Area funzioni locali del 17.12.2020

4. la modalità di determinazione delle indennità di risultato, secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione vigente, come di seguito indicato:

- un importo pari al 50% del fondo di risultato sarà destinato alla corresponsione della quota collettiva di cui all'art. 26 del Sistema di Valutazione individuale (cui andrà sommata anche la quota di cui alla sopra indicata lettera b)) ed il restante 50% sarà destinato alla corresponsione della quota individuale di cui all'art. 27 dello stesso documento.

Per la quota collettiva, il valore punto verrà calcolato come sotto indicato, ed il valore punto così ottenuto dovrà poi essere moltiplicato per i punti corrispondenti all'incarico assegnato a ciascun dirigente come risultanti dalla sottostante tabella:

$$VP = \frac{VF}{NP}$$

VP = valore punto

VF = valore del fondo per la retribuzione di risultato (50% del fondo)

NP = numero complessivo dei punti assegnabili in riferimento alla tipologia di incarico (corrispondenti ad incarichi ricoperti nel corso dell'anno, per il periodo di copertura degli incarichi stessi)

TIPOLOGIA INCARICHI	PUNTI ASSEGNATI
AREE VASTE	115
STRUTTURA COMPLESSA	100
STRUTTURA SEMPLICE	90
INCARICHI PROFESSIONALI	75

- relativamente alla quota individuale, come previsto all'art. 27 del documento sul "Sistema di valutazione del personale dirigente di ARPAT", il valore punto verrà calcolato riparametrando il punteggio dell'incarico dal ricoperto con il punteggio della valutazione individuale di ciascun dirigente (tenendo anche conto del periodo di copertura dell'incarico durante l'anno), come da tabella sopra riportata. Successivamente, il 50% dell'ammontare del fondo del risultato dovrà essere diviso per la sommatoria dei punteggi riparametrati come sopra detto. Il valore punto così ottenuto verrà quindi moltiplicato per il punteggio della valutazione individuale.

Entrambi i valori punto verranno quantificati separatamente a consuntivo.

- alle risorse del fondo di risultato 2021, parte collettiva, saranno temporaneamente sommate a consuntivo, *previa valutazione*, le risorse relative all'indennità di posizione degli incarichi *con particolare riferimento alla redistribuzione delle attività, comprese quelle di competenza delle strutture vacanti e rispettivamente riassegnate ai competenti Fondi per la Retribuzione degli incarichi dall'anno successivo, come previsto dall'art. 95 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;*
4. l'integrazione nel fondo per la retribuzione di risultato dello 0,5% del monte salari 1997, pari ad Euro 18.736,99, in applicazione dell'art. 95, comma 4, lett. C) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, da confermarsi a consuntivo previa verifica della sussistenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio nel bilancio di esercizio 2020;

LE PARTI CONCORDANO

1. in analogia a quanto previsto per il calcolo del valore punto in merito alle strutture vacanti, di decurtare rispettivamente dai Fondi dei Dirigenti Sanitari e dei Dirigenti Professionali, Tecnici e Amministrativi l'importo corrispondente al punteggio relativo alle strutture avocate dalla Direzione, utilizzando il criterio della proporzionalità calcolato sulla base del numero dei dirigenti presenti in servizio effettivo nell'anno 2021 con riferimento a ciascuno dei suddetti Fondi, prendendo atto che, sulla base delle avocazioni riferite all'anno 2021 e citate in premessa, dai Fondi dei Dirigenti Sanitari saranno decurtate le seguenti somme: euro 50.643,45 relativi al Fondo retribuzione di posizione e euro 23.516,58 relativi al Fondo retribuzione di risultato e costituiranno risparmi di bilancio;
2. di rinviare la disciplina relativamente alla differenziazione della retribuzione di risultato per i Dirigenti Sanitari, di cui all'art. 93, commi 8 e 9, del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018, non avendone conclusa la definizione nel corso dell'anno 2021, durante il quale le parti non hanno potuto effettuare la relativa contrattazione;
3. di procedere alla liquidazione degli eventuali residui dell'anno 2021, in proporzione alla retribuzione di risultato percepita a consuntivo (secondo quanto previsto dal vigente Sistema di valutazione di cui al DDG n. 30/18.2.2016) con riferimento all'anno di competenza.

Le parti danno infine atto che, ai sensi dell'art. 40 bis del DLgs. 165/2001, il presente accordo è soggetto alle verifiche di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori, che rilascerà apposita certificazione da pubblicare, ex art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale unitamente al presente accordo e alla relazione tecnico finanziaria e illustrativa e che, pertanto, sarà data applicazione all'accordo previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei revisori.

per la Delegazione di parte pubblica

per la delegazione di parte sindacale

FIRMA	SIGLA	FIRMA
Il Direttore Generale (*)	CGIL	Riccardo Bartolini
		Marco Longo firmato
	CISL	Nicola Burzio
		Stefano Calistri firmato

	UIL	Fabrizio Grassi firmato
	ANAAO ASSOMED	Carlo Cini (*)
		Andrea Cappelli (*)

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993